

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

**Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.**

**Art. 218**

*(Modifica all'articolo 36 della legge regionale 42/1996)*

1. Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 42/1996 le parole <<L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l'effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasici, avvalendosi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991, l'Organo gestore può autorizzare o disporre i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale>>.